



Accordo per la Bilateralità del Terziario e del Turismo in Emilia Romagna

04 NOVEMBRE 2019

Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna

**www.ebter.it
ebter@ebter.it**

**Ente Bilaterale Territoriale
dell'Emilia Romagna**

Via Don Giuseppe Bedetti 26 | 40129 Bologna
TEL. 051.6380311 | ebter@ebter.it

Componenti del Comitato Esecutivo:

FABIO ANGELINI
STEFANIA BENASSATI
MARIO ANTONIO FORTE
STEFANO FRANZONI
GIACOMO RAISI
MICHELE VAGHINI

ACCORDO PER LA BILATERALITÀ DEL TERZIARIO E DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giulia Gervasio, Giacomo Raisi e Bartoli Maria Pia

e

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte

- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini

- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premessa

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale, con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.

La bilateralità ha come fonte istitutiva i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori del Terziario e del Turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.

Fermo restando quanto previsto dai Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di EBTER, le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra Confesercenti Emilia Romagna e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste, a livello territoriale.

Le Parti condividono che nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

Parte Prima - Struttura di funzionamento

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa EBTER si è dotato di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale per:

- a) Gestire la banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, in raccordo con l'Ente Bilaterale Nazionale, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
- b) Verificare, anche in raccordo con gli enti bilaterali nazionali, il corretto versamento dei contributi previsti, effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano agli Enti Bilaterali Nazionali presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
- c) Gestire l'attività amministrativa e contabile;

- d) Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
- e) Curare la promozione delle attività di EBTER, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriali utilizzando eventualmente anche strumenti online e social;
- f) Gestire - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;
- g) Svolgere la funzione di Segreteria di EBTER

EBTER è attualmente articolato nei seguenti Centri Servizi Territoriali e Settoriali: CST Bologna area metropolitana, CST Cesena, CST Ferrara, CST Forlì, CST Modena, CST Parma, CST Piacenza, CST Ravenna, CST Reggio Emilia, CST Rimini.

Le Parti ritengono che in ogni territorio devono essere garantite, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

- periodiche riunioni del CST (indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale);
- gestione delle materie assegnate alla bilateralità dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da accordi regionali e/o territoriali, ivi compresa l'attività di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro;
- informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrativa.

Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, è annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse per attività e gestione in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.

Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura (centrale e territoriale), le Parti stabiliscono quanto segue:

1. Il costo per la struttura centrale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà superare il 18% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera F), cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). In particolare:

- a) per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBTER;
- b) per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBTER;

2. Il costo dei CST per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, non potrà superare l'8% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera G), cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). In particolare:

- a) per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal

- Regolamento di EBTER;
- b) per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBTER;
 - c) non concorrono al limite di cui al presente punto 2 le riunioni delle Commissioni di Conciliazione e per il Mercato del Lavoro, che rientrano comunque nelle risorse per attività ordinaria (Allegato 5 - lettera H2)

3. Il costo per l'attività in materia di sicurezza sul lavoro è disciplinato da accordo specifico (Allegato 3) e non concorre ai fini dei limiti dei precedenti punti 1 e 2.

4. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.

5. Eventuali somme non impiegate nell'anno per sostenere i costi della struttura centrale e i costi per la struttura dei CST rifluiscono nei rispettivi Fondi Attività Ordinaria e possono essere utilizzate esclusivamente per le attività ordinarie.

Nota a verbale

La previsione della norma transitoria di cui all'Allegato 5 Accordo 22.09.2015 è conclusa e le risorse sono attribuite per competenza ai CST. Le risorse a suo tempo assegnate a "Fondo FSR anni precedenti per solidarietà", "Fondo FSR anni precedenti nuove iniziative", "Fondo Regionale nuove iniziative" restano definitivamente confermate a tale titolo.

Parte Seconda - Prestazioni e servizi ai soci

Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di EBTER devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti dell'Accordo 22.09.2015 e successive modifiche e integrazioni (nel testo "accordo 22.09.2015"), confermando i seguenti indirizzi:

A. Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici:

- integrativi di prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche

B. Interventi in materia di "welfare": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici, per le quali non siano già previste prestazioni derivanti dalla contrattazione collettiva.

Le prestazioni di cui punti A. e B. sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da EBTER in specifico fondo (Allegato 5 - lettera D), per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto del contributo agli Enti Bilaterali Nazionali (Allegato 5 - lettera C).

In sede di Comitato Esecutivo sarà annualmente stabilito l'importo complessivo dei capitoli di spesa

A. e B., in misura proporzionale alla provenienza territoriale e/o di settore della contribuzione. Le risorse saranno quindi attribuite e comunicate ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale.

C. Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 15% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H1), cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E).

D1. Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati di volta in volta con ricorso alle risorse del "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

D2. Inoltre, potranno definirsi accordi per la compartecipazione alla spesa di progetti tesi ad ampliare/consolidare la base occupazionale, migliorare le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro; tali iniziative sono finanziate nell'ambito del "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

E. Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti ribadiscono che le materie oggetto di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali afferiscono esclusivamente alla Previdenza ed all'Assistenza sanitaria integrativa; eventuali nuove iniziative possono essere proposte dalle Parti Sociali a

livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST, per materie e/o attività non di pertinenza del CST. Il nuovo progetto, da presentarsi a cura del CST, sarà esaminato dal Comitato Esecutivo per la validazione. Ai sensi del Regolamento [Allegato 6 punto 12 lettera c)], tutte le suddette attività devono essere inserite nella programmazione annuale: il CST invierà comunicazione preventiva all'attivazione del servizio, indicando la/le sede/i, i giorni e gli orari dell'attività da svolgersi con personale dedicato e renderà l'attività nei termini ivi previsti.

Le Parti evidenziano che dette attività di Sportello si sostengono con le risorse assegnate per "Attività ordinaria del CST", con un'incidenza di costo compatibile rispetto alle diverse attività e in funzione della domanda territoriale.

Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti (Allegati 6, 7, 8, 9) redatti ed approvati dal Comitato Esecutivo; inoltre il Comitato Esecutivo delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali e dei progetti di cui ai precedenti punti C, D1 e D2.

È facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST, proporre alle Parti Sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con le impostazioni qui definite, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.

Con decorrenza dal 01.11.2019 le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti gli aderenti ad EBTER e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Dichiarazione Congiunta

Con riferimento alle imprese multi localizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

Parte Terza - Formazione, ricerca, aggiornamento professionale, seminari e convegni

Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale dei lavoratori e delle lavoratrici un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Terziario e del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo. Particolare attenzione va rivolta ai riflessi sull'occupazione derivanti dall'innovazione tecnologica e dal mutamento del mercato per l'evoluzione della domanda e dell'offerta.

Si conferma in tale ottica, il ricorso prioritario alle risorse del Fondo Interprofessionale, ove praticabile, condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali. Al contempo, è necessario attivare iniziative complementari che consentano di rispondere in modo adeguato alle necessità di aggiornamento professionale e riqualificazione al fine di conservare le professionalità del settore.

Il ruolo del territorio è decisivo in questo processo; pertanto, l'individuazione dei fabbisogni, lo studio e la ricerca inerente aspetti specifici del Terziario e del Turismo, la progettazione e la realizzazione dei

programmi formativi sono compiti primariamente assegnati ai CST.

Ogni CST annualmente programmerà a tal fine:

- a) Indagini su fabbisogni formativi e sulle competenze, attività di studio e di ricerca, da affidare a centri studi, enti di ricerca, enti di formazione, indicati dalle Parti Sociali;
- b) Corsi di formazione professionale e trasversale rivolti ai lavoratori ed alle lavoratrici dei settori del Terziario e del Turismo, da svolgersi a cura di enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento (Allegato 9);
- c) Corsi di aggiornamento professionale, da svolgersi a cura di enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento (Allegato 9), rivolti ai lavoratori ed alle lavoratrici delle imprese fino a 15 dipendenti, per argomenti connessi alle competenze necessarie allo svolgimento della mansione. In via sperimentale per il triennio 2019-21, ove il datore di lavoro o il collaboratore familiare operi abitualmente in azienda, potrà partecipare, unitamente ai propri dipendenti, al corso. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è prevista in orario di lavoro e deve essere programmata per garantirne l'accesso a tutti i lavoratori la cui mansione sia correlata alla proposta formativa.
- d) Seminari e convegni su argomenti di interesse specifico del Terziario e del Turismo, promossi anche unitamente a centri studi, enti di ricerca o enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER.

Ogni CST, ricevuta la comunicazione delle risorse di competenza, pianificherà per l'anno di riferimento le varie attività e l'impegno delle risorse complessive, tenuto conto che le iniziative di cui alle lettere c), a) e d) - singolarmente o congiuntamente - non potranno impegnare risorse superiori a quelle destinate alla formazione (lettera b).

L'attività ordinaria di cui al presente titolo è finanziata nell'ambito del 59% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). Eventuali disponibilità residuali potranno essere impegnate se richieste dal CST.

EBTER, con risorse non di competenza dei CST a valere sul "Fondo Regionale Nuove Iniziative", potrà deliberare, previa intesa, tra le Parti Sociali, progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche dopo una rilevazione e una verifica dei fabbisogni formativi.

Parte Quarta - Salute e Sicurezza sul lavoro

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A. la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo accordi da realizzarsi a livello territoriale a cura delle Parti Sociali firmatarie della presente intesa.

B. la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello territoriale (RLST). L'Organismo Paritetico Territoriale ratificherà la designazione del RLST e gli assegnerà gli ambiti di competenza. A tal fine:

- Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna sono impegnate a promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale.
- Confesercenti Emilia Romagna è parimenti impegnata, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:
 1. per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 2. per l'elezione del RLST, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;
 3. per l'esercizio della funzione del RLST, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08, dagli Accordi Interconfederali e nell'Accordo 04/11/2019 (Allegato 3).

C. la formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni, secondo progetti proposti dagli Organismi Paritetici Territoriali e approvati dai Centri di Servizio Territoriali.

La formazione è realizzata da Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento (Allegato 9). La stessa è finanziata

in misura non superiore al 50% del costo complessivo di ogni corso, nell'ambito delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

D. Le Parti confermano quale quota utile al funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali ed alle attività dei RLST la contribuzione specificatamente prevista a carico delle imprese nella misura già stabilita dall'Accordo 27.03.1997 e confermata dall'Accordo del 04/11/2019 (Allegato 3);

Tali contributi sono incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

I predetti contributi (come definiti nell'accordo 27/03/1997) affluiscono con le stesse modalità previste per le quote relative ad EBTER ma sono contabilizzati in modo distinto quale Fondo Salute e Sicurezza.

E. Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 3 rappresentanti di Confesercenti Emilia Romagna ed 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica regionale verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività dei RLST, in particolare:

- raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema (OPT)
- raccolta designazioni RLSA;(OPT)

-
- visite nei luoghi di lavoro e verifica DVR;(RLST)
 - iniziative con Enti preposti (OPT)
 - collaborazione con centri formativi e documentali. (OPT)

I costi della Commissione sono imputati al capitolo di costo per la struttura regionale e l'attività statutaria degli organismi.

F. Per concorrere al funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente comma A. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza di cui al precedente comma B., ogni CST destinerà una quota aggiuntiva non superiore al 7% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E), annualmente assegnate.

Negli ambiti territoriali in cui siano già state realizzate intese in materia di Organismi Paritetici Territoriali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le stesse sono integralmente confermate.

Le attività relative alla tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolate secondo il relativo Accordo. (Allegato 3).

Parte Quinta - Videosorveglianza

Il ricorso a sistemi di videosorveglianza per salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale

e la sicurezza dei lavoratori è in costante aumento; richiede investimenti da parte aziendale ed approfondita conoscenza delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, EBTER può svolgere un ruolo attivo con la previsione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la pratica di attivazione dell'impianto e per la formazione degli addetti, secondo quanto previsto nel presente Accordo (Allegato 3A).

Parte Sesta - Comunicazione

Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza del ruolo e delle finalità di EBTER, nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.

Per questo, il Comitato Esecutivo elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:

- Incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- Incontri seminariali con i consulenti del lavoro;
- Aggiornamento sito web;
- Campagne pubblicitarie;
- Informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali

Parte Settima - Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 2019, fatta salva la parte relativa alla formazione che entrerà in vigore in data 01/01/2020.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà territoriali.

Confesercenti Emilia Romagna

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna

FISASCAT-CISL Emilia Romagna

UILTuCS Emilia Romagna

(Allegato 1)

ACCORDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO

Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giulia Gervasio, Giacomo Raisi e Bartoli Maria Pia
- e
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBTER, rivolte in via prioritaria ad interventi occupazionali di tipo conservativo.

La bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito saranno le seguenti.

1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1 Riduzione dell'orario di lavoro

Nelle aziende fino a 5 dipendenti, per le quali non sono riconosciuti ammortizzatori sociali, con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBTER interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBTER non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

L'importo integrativo EBTER sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

1.2 Sospensione dell'attività lavorativa

A. Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi impreveduti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBTER.

Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

Nel verificarsi delle suddette pubbliche calamità, coerentemente alle esperienze positive già realizzate, le parti firmatarie il presente accordo potranno prevedere accordi specifici per interventi solidaristici anche in favore dei lavoratori e delle imprese per consentire la più rapida ripresa dell'attività.

B. Si riconosce un contributo a fronte di condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della

prestazione lavorativa per le aziende che esercitano attività stagionale:

- a) stabilimenti balneari, pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali;
- b) parchi a tema e pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali;
- c) campeggi e pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali.

In dette occasioni, l'attività aziendale viene ridotta in modo prevalente o totalmente sospesa, con conseguente inutilizzabilità della prestazione lavorativa degli addetti.

EBTER riconosce, previo parere del CST EBTER, un contributo in favore dei dipendenti in forza pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

1.3 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini

la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a

prestazioni di lavoro somministrato: EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa: EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per un periodo massimo di 60 giorni.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.

2. Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege n. 223/1991;
- b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
- c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
- d) termine del rapporto di apprendistato,

al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBTER tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

3. Interventi di assistenza fiscale

EBTER potrà sottoscrivere annualmente apposita convenzione con CAF autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati i lavoratori che percepiscono interventi di sostegno al reddito in forma diretta da parte di EBTER.

4. Politiche attive per il lavoro - Formazione - Interventi per la stabile occupazione.

4.1. Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso EBTER, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".

Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'Allegato 1A), parte integrante del presente accordo.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di EBTER.

4.2 Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege 223/1991;
 - b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
 - c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
 - d) termine del rapporto di apprendistato,
- il lavoratore interessato, che sia stato contribuente di EBTER da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, può partecipare a corsi di formazione nei 12 mesi successivi.

4.3 Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, EBTER eroga alle imprese che trasformano il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro intermittente) senza soluzione di continuità,

un contributo forfettario pari all'importo di due mensilità lorde (normale retribuzione comprensiva delle incidenze indirette e differite), riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contributo è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'istanza è presentata dall'azienda al CST - EBTER di competenza del lavoratore per l'acquisizione del relativo parere. Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Fondo Sostegno al Reddito".

5. Accesso alle prestazioni

5.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBTER da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa, nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.

5.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

5.3 Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

5.4 Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 5.1, per le aziende che formalizzeranno adesione e versamento delle quote ad EBTER sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse abbiano aderito fino al momento dell'iscrizione a EBTER.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.

5.5 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non

inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 lettera A), 1.3 l'Azienda, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale di riferimento, è tenuta a trasmettere a EBTER l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ogni altro aspetto è oggetto di apposito Regolamento che disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

6. Decorrenza

Con decorrenza dal 01.11.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo sono riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBTER e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

(Allegato 1A)

Politiche attive per il lavoro - Aggiornamento e valorizzazione delle competenze dei settori Terziario e Turismo

Le Parti intendono avviare, tramite EBTER, la sperimentazione di iniziative mirate alla formazione professionale in favore di lavoratori dei settori Terziario e Turismo disoccupati.

Lo svolgimento di tale sperimentazione avverrà con azioni propedeutiche e promozionali. Saranno svolte gradualmente attività di interessamento dei lavoratori e delle imprese, di analisi delle competenze esistenti e di quelle occorrenti, di somministrazione della formazione teorico pratica, trasversale e specifica, di rilievo e di valorizzazione delle nuove o maggiori competenze ottenute, infine di rendicontazione dei costi e di reportage degli accadimenti.

EBTER curerà direttamente la promozione del progetto, l'intercettazione delle aziende e dei lavoratori da coinvolgere, la rendicontazione dei costi in ordine al budget e il report finale. Esso affiderà le attività di formazione pratico teorica e di analisi delle competenze, esistenti e occorrenti, a Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato 9).

EBTER, inoltre, curerà la valorizzazione delle competenze emerse favorendone la loro ricollocazione, anche istruendo i lavoratori all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Pertanto:

- A) EBTER definirà a bilancio le risorse necessarie, da imputarsi al FSR a titolo di Politiche attive per il lavoro, finalizzate all'aggiornamento, alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle competenze.
- B) EBTER si attiverà per coinvolgere un pool di imprese dinamiche, ad esso aderenti, con le quali individuare le competenze necessarie nei settori che registrano un buon andamento o qualche segnale di ripresa.

Parallelamente, si adopererà per individuare un bacino di lavoratori di settore disoccupati cui rivolgere il percorso formativo.

C) Le competenze, così censite e innovate da EBTER, rappresentano per il territorio un valore aggiunto e sono messe a disposizione dei settori del Terziario e del Turismo per la loro ricollocazione. EBTER, nell'ambito delle proprie attività di reportistica della sperimentazione, metterà in evidenza attraverso i suoi canali i risultati ottenuti e le nuove competenze espresse dai lavoratori formati ed anche istruiti all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Qualora le imprese originariamente coinvolte nell'individuazione dei fabbisogni formativi ritengano di proporre, in alternativa alla formazione pratica, lo svolgimento di stage e/o tirocini, ne daranno comunicazione ad EBTER e si attiveranno con gli Enti Formativi per le formalità di norma.

Le parti dichiarano che tale sperimentazione rappresenta una "buona pratica" dell'Ente Bilaterale, in materia di Politiche attive per il lavoro. L'iniziativa sperimentale e il relativo esito saranno oggetto di verifica delle stesse per un eventuale consolidamento dell'esperienza.

(Allegato 2) ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO

Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giulia Gervasio, Giacomo Raisi e Bartoli Maria Pia

e

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nei settori del Terziario e del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Art. 1 - Prestazioni

1 - Salute

1.1 Malattia di lunga durata

Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi agli articoli 181 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 174 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni). Il contributo sarà erogato al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 - Famiglia

2.1 Congedo parentale

Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 32 co.1-2 e dell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, ove non retribuiti da parte dell'Inps in base ai limiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

2.2 Congedo per malattia del bambino

Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/ Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del

figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47, per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Centri estivi

Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, sarà riconosciuto, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno. Il contributo è riconosciuto a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e, ove inferiore, potrà essere riconosciuto per un maggior numero di giornate, purché l'ammontare complessivo non ecceda il valore di 288€.

Il contributo è riconosciuto ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); è riconosciuto altresì ai dipendenti con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Welfare Terziario e Turismo (Allegato 8 art. 2), purché per giornate coincidenti con la prestazione lavorativa. Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

2.4 Asilo nido / scuola materna

a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

b) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sostengono spese per la frequenza del figlio all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia è riconosciuto un contributo pari al 20% della spesa mensile, secondo i valori massimi indicati nella seguente tabella:

Servizio ordinario	Servizio tempo prolungato
€ 80	€ 100

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Il contributo è riconosciuto a fronte di una frequenza effettiva del figlio pari ad almeno 7 mesi nell'anno scolastico.

2.5 Ricovero ospedaliero

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato, il coniuge o

la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.6 Spese socio-sanitarie per soggetti diversamente abili

È riconosciuto un contributo annuale, liquidabile in soluzione unica, fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

La stessa prestazione è prevista anche per il lavoratore diversamente abile con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

2.7 Visite specialistiche e terapie

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per l'accompagnamento del genitore, in condizione di impedimento temporaneo (non fruitore di permessi di cui alla Legge n. 104/1992) alle visite mediche specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei

permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

3 - Cultura

3.1 Libri di testo

È riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine EBTER potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

3.2 Tasse universitarie

È istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta per la tassa di iscrizione annuale fino ad un massimo di 300 euro.

Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la

frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

4. Trasporto pubblico

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di dieci mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 350,00 €.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.800 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Art. 3 - Decorrenza

Con decorrenza dal 01.11.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBTER e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

(Allegato 3) ACCORDO REGIONALE per la "TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"

Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giulia Gervasio, Giacomo Raisi e Bartoli Maria Pia

e

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Considerato che

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirandosi a criteri di partecipazione;

-
- l'esperienza già realizzata in materia dopo l'emanazione del D.Lgs. 626/1994 con la stipula dell'accordo nazionale 20.11.1996, cui è seguito l'accordo regionale 27.03.1997, è ritenuta positiva;
 - l'evoluzione normativa e l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta a favore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendono necessario un adeguamento degli accordi regionali 27.03.1997 e 22.09.2015.

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A) Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)

Le Parti ritengono che il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario e del Turismo e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DLgs. 81/2008 e nelle more della definizione dell'accordo nazionale per i settori del Terziario e del Turismo, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) è designato da ogni Organizzazione Sindacale a livello territoriale, dandone comunicazione annualmente all'Organismo Paritetico Territoriale.

L'incarico di RLST è subordinato ad una adeguata formazione nel rispetto della normativa vigente (art. 48 comma 7 DLgs. 81/2008). Ogni Organizzazione

Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST), qualora individuato tra i lavoratori in forza presso un'impresa con più di 15 dipendenti cui si applica il presente accordo, potrà essere collocato in aspettativa non retribuita o usufruire di permessi non retribuiti per l'espletamento del proprio mandato su richiesta dell'Organizzazione Sindacale designante. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del DLgs. 81/2008.

B) Organismo Paritetico Territoriale (OPT)

In attuazione degli artt. 2, 37, 51 e 52 del DLgs. 81/2008, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo nazionale 20.11.1996 e dall'Accordo 27.03.1997, è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) formato da 6 componenti di cui 3 designati da Confesercenti Territoriale e 3 designati pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs Territoriali. L'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) si dota al proprio interno di un Coordinatore e di un Vice Coordinatore, designati dalle Parti Sociali territoriali secondo criteri di alternanza.

Sono compiti dell'Organismo Paritetico Territoriale le funzioni attribuite dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 ed in particolare:

- essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- orientare e promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da EBTER.

-
- ricevere dalle Organizzazioni Sindacali, i nominativi dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la sicurezza; provvedere alla loro comunicazione alle imprese e agli enti territorialmente competenti;
 - assumere interpretazioni univoche sulla tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella veste di parere ufficiale;
 - monitorare l'attività dei RLST e ricevere il programma e la relazione annuale da essi predisposti;
 - promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

L'Organismo Paritetico Territoriale si avvale delle sedi e delle strutture dei Centri di Servizio Territoriale.

L'OPT svolge le seguenti funzioni organizzative:

- raccoglie le designazioni dei RLST indicati dalle OO. SS. e le comunica alle aziende;
- fornisce, utilizzando la banca dati EBTER, l'elenco delle aziende aderenti e rientranti nell'ambito di competenza dei RLST;
- riceve dalle imprese le nomine di elezione dei RLST;
- comunica alla Commissione regionale Salute e Sicurezza i nominativi dei RLST e l'elenco delle imprese di competenza;
- cura l'archivio della documentazione.

L'OPT deve fornire ogni informazione utile alle imprese con riferimento ai RLST designati ed alle loro

competenze; ai programmi di formazione predisposti da EBTER in materia di tutela della salute e sicurezza; all'attività dell'OPT.

L'OPT programma annualmente, con il coinvolgimento dei RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:

- monitoraggio ed elaborazione dati: imprese presenti nel territorio, suddivise per comparto; presenza Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLSA); andamento infortuni ecc...
- accesso alle imprese per le finalità di cui all'art. 50 comma 1 DLgs. 81/2008;
- relazione con Enti preposti (VdF, ASL, INAIL, INPS, ITL);
- indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La suddetta programmazione viene comunicata, al fine di monitorare l'attività regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Commissione Regionale Salute e Sicurezza. La documentazione raccolta e/o predisposta dal RLST dovrà essere conservata presso la sede del Centro di Servizio Territoriale, a disposizione dell'Organismo Paritetico Territoriale.

Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 3 rappresentanti di Confesercenti Emilia Romagna ed 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica regionale verificherà che in

tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività dei RLST, in particolare:

- raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema (OPT)
- raccolta designazioni RLSA;(OPT)
- visite nei luoghi di lavoro e verifica DVR;(RLST)
- iniziative con Enti preposti (OPT)
- collaborazione con centri formativi e documentali. (OPT)

Informazione

Al fine di garantire la massima e puntuale informazione a tutti i lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente alle forme di rappresentanza previste dalla normativa vigente, le Parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile. In tal senso, oltre a stampare e distribuire opuscoli informativi a cura dell'ente, è riconosciuto il diritto alle OO. SS. firmatarie della presente intesa alla convocazione di un'assemblea di un'ora retribuita all'anno nelle unità produttive interessate; la convocazione sarà comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un preavviso di almeno 3 giorni e potrà svolgersi anche in locali esterni. In via prioritaria l'assemblea si svolgerà presso le aziende in cui non si è proceduto all'elezione del RLSA.

Formazione

Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva a quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle figure specificatamente previste dal DLgs. 81/2008, dei datori di lavoro in funzione della prevenzione del rischio e della tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, la formazione è realizzata, secondo progetti proposti dagli Organismi Paritetici Territoriali e approvati dai Centri di Servizio Territoriali, da Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento (Allegato 9). La stessa è finanziata in misura non superiore al 50% del costo complessivo di ogni corso, nell'ambito delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

Risorse per funzionamento

Nell'ambito delle risorse economiche già previste dall'Accordo 27.03.1997, l'attività dell'OPT e dei RLST è finanziata mediante un contributo mensile a carico delle imprese pari al 0,047% della retribuzione mensile lorda.

Detti contributi sono versati con le stesse modalità previste per l'adesione a EBTER. Le risorse affluite sono iscritte al Fondo Salute e Sicurezza, in modo distinto nel rendiconto economico di EBTER; sono assegnate agli OPT sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio.

Tali contributi saranno incassati da EBTER e assegnati ai singoli OPT secondo le percentuali del 10% per l'attività di funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

Inoltre, per concorrere al funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente punto A. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui al

precedente punto B, ogni CST destinerà una quota aggiuntiva non superiore al 7% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

Per la partecipazione alle riunioni degli Organismi Paritetici Territoriali compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività ordinaria.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

Ambito di applicazione

La presente intesa ha validità per tutte le aziende dei settori del Terziario e del Turismo dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le Parti si incontreranno per il necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.

(Allegato 3A) - Videosorveglianza

Per le aziende fino a 15 dipendenti che decidono l'installazione o l'adeguamento di sistemi di videosorveglianza al fine di salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori e

che allo scopo stipulano un accordo aziendale con le RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, EBTER riconosce un contributo relativo ai costi di attivazione della pratica e alla formazione degli addetti. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali.

Il contributo relativo ai costi di attivazione della pratica sarà pari al 50% e, comunque, non superiore a 1.300 €. Al fine di garantire l'adeguata informazione dei lavoratori in materia di rapporto di lavoro (art. 4 Legge 300/1970), videosorveglianza e privacy (Dlgs. 101/2018 e Linee Guida Garante Privacy in materia di lavoro), il datore di lavoro è tenuto a consegnare preventivamente all'attivazione dell'impianto ad ogni lavoratore il "Vademecum in materia di videosorveglianza" (Allegato ...).

Il contributo è finanziato con ricorso alle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 – lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotta la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 – lettera E), annualmente assegnate ad ogni CST.

L'azienda per accedere al predetto contributo deve presentare al CST EBTER copia dell'accordo sindacale aziendale, sottoscritto sulla base delle indicazioni elaborate dalle parti firmatarie il presente accordo (Allegato ...), e copia delle fatture di spesa sostenute da inviare entro 90 giorni dal pagamento.

Acquisito il parere favorevole del CST, EBTER corrisponde il contributo entro la fine del mese successivo.

(Allegato 4) - INCENTIVI PER LO SVILUPPO AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

a) Contributo all'innovazione per l'occupazione

È riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di 5.000 €, non superiore al 50% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti allo sviluppo e all'innovazione dell'impresa e delle metodologie di lavoro, con conseguente ampliamento/consolidamento della base occupazionale e/o miglioramento delle condizioni di lavoro.

b) Contributo per miglioramento sicurezza sul lavoro

Alle imprese che realizzano progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute, con innovazione di processi e/o introduzione di tecnologia certificata e/o dispositivi di protezione aggiuntiva, è riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di € 3.000, non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

I contributi dei precedenti punti a) e b) sono finanziati con ricorso alle risorse del "Fondo Regionale Nuove Iniziative" (Parte Seconda punti D1 e D2 Accordo 04/11/2019); annualmente, il Consiglio Esecutivo EBTER stabilisce con propria delibera l'ammontare massimo dei contributi erogabili.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui sopra è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBTER da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa ed in regola con il versamento dei contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.

2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

4. Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione

ad EBTER effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBTER.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;

5. L'azienda deve presentare domanda, su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di pagamento delle fatture di spesa; la domanda può essere presentata solo a fronte del completamento dell'intervento. EBTER verifica la sussistenza dei requisiti e provvede a liquidare il contributo entro 60 giorni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di condivisione del progetto a cura delle Parti sociali costituenti l'Ente;
- documenti di spesa quietanzati ed intestati all'azienda; deve rilevarsi l'oggetto della spesa sostenuta.

(Allegato 5) - SCHEMA GESTIONE RISORSE

A	Entrate associative (quote corrisposte a mezzo F24; quote corrisposte a mezzo bonifico bancario; quote relative a imprese multilocalizzate; sopravvenienze attive a tale titolo)	
B	Contributo Enti Bilaterali Nazionali (relativo a quote associative corrisposte a mezzo bonifico bancario)	15% su quote b/b
C	Entrate associative nette	A - B
D	FSR Territoriale/Settoriale	30% di C
E	Risorse per attività e gestione	C - D
F	Costo struttura (personale, dotazione, organi) REG.LE	18% di E
G	Costo struttura (personale, dotazione, organi) CST	8% di E
H	Attività	74% di E
H1	di cui Progetti Reg.li	15% di E
H2	di cui CST	59% di E (max 7% per OPT - RLST)

(Allegato 6) REGOLAMENTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA (EBTER)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna EBTER, costituito da Confesercenti e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Emilia Romagna ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi e loro successive modifiche e/o integrazioni, nonché dotato di proprio Statuto con atto notarile del 19 dicembre 1996 modificato il 19 dicembre 1997 e successivamente adeguato alla Legge 4 dicembre 1997, n. 460.

2. La misura delle quote di finanziamento dell'EBTER è stabilita dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e dall'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario Distribuzione e Servizi del 23 luglio 2008 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

3. Le quote di finanziamento previste al punto 2. sono riscosse mediante il sistema nazionale con convenzione Inps e riparto automatico; qualora siano corrisposte a mezzo bonifico bancario, sono versate trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero a cadenza plurimensile (se di importo complessivo inferiore a € 51,65) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per aziende non stagionali ed entro il 31 ottobre per aziende stagionali. Contestualmente le aziende invieranno all'EBTER il riepilogo dei versamenti effettuati compilando integralmente il prospetto fornito dall'Ente stesso.

4. Tali risorse, dedotto il contributo di competenza nazionale, vanno impiegate per la realizzazione degli

scopi e per l'erogazione delle prestazioni concordate dalle Parti, tenuto conto della provenienza territoriale del gettito e dei settori cui si riferiscono, sempre nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse complessive e nel rispetto dei principi di corretta e prudente gestione economica e finanziaria dell'Ente.

5. I versamenti e le comunicazioni ad Enti Bilaterali Nazionali o Osservatori Nazionali saranno effettuati per entità, termine e pertinenza relativamente alle previsioni dei relativi CCNL di riferimento.

6. L'accesso ai servizi di EBTER è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 6 mesi (o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione) ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro.

Beneficiano altresì dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al presente punto, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBTER effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBTER.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 50 % riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 20 % riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 100% riferiti a tutti i dipendenti in forza all'atto dell'adesione a EBTER.

Su richiesta di EBTER le aziende sono tenute a comprovare l'avvenuto versamento delle quote

all'Ente, anche mediante consegna dei modelli Uniemens dei periodi considerati.

I lavoratori sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di Welfare e di Sostegno al Reddito, di cui ai rispettivi Accordi del 04/11/2019, sono stabiliti negli specifici regolamenti.

7. Presso l'EBTER è costituito l'Osservatorio Regionale del Turismo e Commercio, che oltre a svolgere le funzioni previste dai CCNL Turismo e Terziario, Distribuzione e Servizi, si raccorderà anche con gli Osservatori istituiti dall'Ente Regione Emilia Romagna o da altri Enti.

8. L'EBTER si articola, secondo le previsioni dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni e dello Statuto, nell'ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali CST la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l'Ente. Il CST opera tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti, elegge un coordinatore ed un vice coordinatore, designati alternativamente dalle Parti costituenti a cadenza triennale.

9. Il Centro di Servizi Territoriale svolge, oltre alla programmazione dell'attività ordinaria, la funzione di riferimento locale per gli aderenti ai fini dell'informazione relativa al funzionamento, ai servizi ed alle prestazioni fornite da EBTER; cura la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni a favore degli aderenti, provvedendo alla verifica della sua completezza ed alla trasmissione alla Segreteria di EBTER.

10. Presso il Centro di Servizi Territoriale opera la Commissione Mercato del Lavoro per gli adempimenti connessi all'apprendistato ed ogni altro compito attribuito dai CCNL Terziario e Turismo.

11. Per effetto dell'accordo regionale del 27 marzo 1997 e dell'Accordo 04/11/2019, è istituito presso l'EBTER un apposito Fondo Salute e Sicurezza. Le risorse sono assegnate ai singoli Organismi Paritetici Territoriali, istituiti ai sensi del DLgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni nonché degli Accordi Interconfederali in materia, secondo le percentuali del 10% per l'attività di funzionamento OPT; per il 90% per l'attività dei RLST assegnati in base al criterio di pariteticità. La sede dell'Organismo Paritetico Territoriale è collocata presso il Centro di Servizio Territoriale di EBTER.

12. Al fine di improntare alla massima efficacia e trasparenza l'azione di EBTER, vengono individuati i seguenti criteri:

A) Rendiconto consuntivo

Il rendiconto consuntivo è redatto secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, gli importi destinati alle prestazioni, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il bilancio di EBTER, da approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sarà inviato, entro 30 giorni dall'approvazione, agli Enti Bilaterali Nazionali.

B) Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità

dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse - attività - servizi.

In particolare, sarà predisposto uno schema analitico indicante gli importi attribuiti ed effettivamente rendicontati ed erogati per prestazioni di Sostegno al Reddito e Welfare Terziario e Turismo, sia in valore complessivo che articolato per CST.

C) Programmazione dell'attività

Al fine di consentire una puntuale programmazione dell'attività e l'erogazione delle prestazioni, EBTER comunica ai CST, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare delle risorse assegnate per i singoli capitoli di spesa, sulla base delle quote associative incassate ed identificabili nella loro provenienza territoriale e risultanti dalla documentazione bancaria al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni singolo CST, nell'ambito delle risorse per attività e gestione assegnate, presenta i progetti ad EBTER; una volta ricevuta l'approvazione e relativo numero di protocollo, la rendicontazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'effettivo termine dell'attività.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto EBTER in tema di responsabilità degli amministratori e di finalità e scopi sociali, l'attribuzione delle somme di cui sopra per competenza territoriale e per capitolo di spesa può essere modificata solo a seguito di accordi stipulati dalle Parti Sociali costituenti.

D) Compensi Organi, Amministratori, Commissioni

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad

ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza

al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio

Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un

gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge

dell'importo di € 60,00;

Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni

istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni

componente è riconosciuto un gettone di presenza al

lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 60,00;

esclusivamente per la Commissione di Conciliazione il

valore del gettone di presenza è di € 75,00.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze,

verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese.

E) Struttura centrale

Presso la sede di EBTER opera la Segreteria con le seguenti funzioni organizzative ed amministrativa:

1. Gestire la banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
2. Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano all'EBN presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
3. Gestire l'attività amministrativa e contabile;
4. Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;

-
5. Curare la promozione delle attività di EBTER, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
 6. Gestire - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;
 7. Svolgere la funzione di Segreteria di EBTER.
- A tal fine la Segreteria è dotata di proprio organico, identificato dal Comitato Esecutivo, sulla base della mole di attività svolta, nei limiti delle risorse previste a tale titolo dall'Accordo del 04/11/2019 e compatibilmente con le risorse complessive dell'Ente.

F) Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

Per l'acquisizione di beni, l'affidamento di incarichi ad operatori esterni verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità.

Per l'affidamento dell'attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale.

Nella valutazione delle offerte dovrà essere seguito il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Il presente regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamentazione di EBTER.

(Allegato 7) REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo (in attuazione dell'Accordo del 04/11/2019)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 04/11/2019 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBTER a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBTER riguardano i seguenti casi:

- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;
- interventi a fronte della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici;
- interventi integrativi alla NASPI;
- contributi per la stabilizzazione dell'occupazione;
- interventi di assistenza fiscale;
- formazione.

Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 - Requisiti soggettivi per le aziende

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione

se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste dall'Accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBTER.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che formalizzeranno adesione e versamento delle quote ad EBTER sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse abbiano aderito fino al momento dell'iscrizione a EBTER.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 100% riferiti a tutti i dipendenti in forza all'atto dell'adesione a EBTER,

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBTER:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i

lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 04/11/2019 Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBTER entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa

documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBTER che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione, coadiuvata dalla Segreteria EBTER:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBTER la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBTER è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBTER in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST EBTER sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Riduzione dell'orario di lavoro

(punto 1.1 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 - Sospensione dell'attività

- (punto 1.2 lettera a) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

- (punto 1.2 lettera b) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST - EBTER comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data dell'evento atmosferico;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il quinto giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Norme comuni

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBTER si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 6 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

(punto 1.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve trasmettere al CST EBTER copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBTER, l'azienda trasmette ad EBTER la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, dovranno essere

evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBTER si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBTER, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBTER da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBTER si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

(punto 2 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12°, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o

ripristinare il rapporto di lavoro. In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBTER a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991, va inoltre allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Per consentire ad EBTER la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBTER ai lavoratori, a cadenza trimestrale, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBTER tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 8 - Contributo per la stabilizzazione dell'occupazione

(punto 4.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo)

L'azienda deve presentare ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla domanda devono essere allegati:

1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;

2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBTER richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

La Segreteria EBTER provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile.

Art. 9 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R e attraverso qualsiasi altro mezzo tramite cui il richiedente possa entrare in possesso di regolare ricevuta di consegna.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBTER della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBTER ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

(Allegato 8) REGOLAMENTO WELFARE TERZIARIO e TURISMO (in attuazione dell'Accordo 04/11/2019)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Terziario e Turismo istituito ai sensi dell'Accordo 04/11/2019. Gli interventi di EBTER riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

Art. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Art. 3 - Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBTER che apporrà il visto di conformità

previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione coadiuvata dalla segreteria EBTER:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBTER la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario la documentazione integrativa, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBTER è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBTER in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Malattia di lunga durata

(punto 1.1 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBTER, mediante apposito modulo tra la data di inizio dell'aspettativa non retribuita e non oltre 60 giorni successivi all'insorgenza della stessa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

Successivamente all'accoglimento della domanda, l'importo spettante verrà erogato da EBTER all'azienda a cadenza mensile, che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile; pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro, l'importo spettante verrà erogato direttamente al lavoratore, sempre a cadenza mensile.

Art. 5 - Congedo parentale

(punto 2.1 Accordo Regionale TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBTER, mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'esito della domanda trasmesso dall'Inps al lavoratore/lavoratrice;
- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per congedo parentale.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 6 - Congedi per malattia del bambino

(punto 2.2 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare, anche tramite CST EBTER un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per malattia del bambino.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 7 - Centri estivi

(punto 2.3 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBTER, mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento. Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono 15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ___ al ___".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

EBTER provvederà a rimborsare direttamente al

lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento per i giorni effettivamente frequentati.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori Terziario o Turismo ed aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Art. 8 - Asilo nido / scuola materna

- (punto 2.4 lettera a) Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST - EBTER, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per inserimento al nido e/o alla scuola materna.
- Dichiarazione dell'istituto scolastico o struttura equivalente riconosciuta attestante l'inserimento.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

- (punto 2.4 lettera b) Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite CST EBTER, entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico (settembre / giugno = 31 agosto).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione di spesa (ricevute del pagamento delle rette mensili).
- attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione, dell'articolazione oraria del servizio usufruito e della frequenza dell'alunno per almeno 7 mesi.
- copia dell'ultima busta paga.

EBTER provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento. Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 9 - Ricovero ospedaliero

(punto 2.5 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite i CST EBTER, entro 60 giorni dal termine del ricovero ospedaliero.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito usufruite per ricovero ospedaliero del familiare.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 10 - Spese socio-sanitarie per soggetti diversamente abili

(punto 2.6 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST EBTER, mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione, se trattasi del figlio;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che il figlio invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.

EBTER provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 04/11/2019.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 11 - Visite mediche specialistiche e terapie

(punto 2.7 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite CST EBTER, entro 60 giorni dall'effettuazione della visita specialistica o dal termine del ciclo di terapia/riabilitazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ticket di pagamento della visita specialistica o dei cicli di terapia/riabilitazione e documento che attesti data e ora della visita;
- copia delle buste paga con indicazione delle ore di permesso non retribuito usufruite per assistenza del genitore.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 12 - Libri di testo

(punto 3.1 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBTER, mediante apposita modulistica entro il 31 dicembre. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- elenco dei libri da acquistare emesso dalla scuola/facoltà;

-
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
 - autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
 - copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
 - copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Art. 13 - Tasse universitarie

(punto 3.2 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST EBTER, mediante apposita modulistica da presentarsi entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno accademico, della Laurea o del Master e comunque non oltre il 30 settembre.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

EBTER provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 14 - Trasporto pubblico

(punto 4 Accordo Regionale WELFARE TERZIARIO e TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite i CST EBTER, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data di pagamento dell'abbonamento. In caso di pagamento rateale, la domanda può essere presentata solo dopo aver pagato tutte le rate; in tal ipotesi, i sessanta giorni decorrono dalla data del pagamento dell'ultima rata.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia fronte-retro della tessera abbonamento;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento con indicazione del numero di abbonamento e nominativo dell'intestatario.

EBTER provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 04/11/2019 e dal presente Regolamento. Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 15 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa

mediante raccomandata A/R e attraverso qualsiasi altro mezzo tramite cui il richiedente possa entrare in possesso di regolare ricevuta di consegna.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBTER della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBTER ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

(Allegato 9) REGOLAMENTO per la presentazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di formazione, ricerca, aggiornamento professionale, seminari e convegni finanziati da EBTER

Il presente Regolamento stabilisce criteri e procedure per la realizzazione dei progetti finanziati da EBTER.

PARTE PRIMA - Modalità di presentazione dei progetti

1. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili sono indicati nella Parte Terza lettere a), b), c), d) dell'Accordo 04/11/2019.

I progetti sono rivolti in favore degli associati in regola con i versamenti dei contributi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo (EBTER) e sono finanziati nell'ambito del 59% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E).

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla presentazione dei progetti i Centri di Servizio Territoriali (CST), anche tramite collaborazione con altri CST o Enti Bilaterali.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GESTIONE DEI PROGETTI
Sono ammessi alla gestione dei progetti di cui alla Parte Terza lettere b) e c) gli Enti di Formazione

indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, come previsto dal Regolamento EBTER (Allegato 6, Lettera F- Accordo 04/11/2019)

Sono ammessi alla gestione dei progetti di cui alla Parte Terza lettere a) e d) centri studi, enti di ricerca, enti di formazione indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER.

4. CARATTERISTICHE E DURATA DEI PROGETTI

I progetti presentati devono essere coerenti con il fabbisogno rilevato sul territorio dal CST.

Le attività di cui alla parte terza, lettere b), c) e d) devono avere di norma una durata minima di 4 ore ed un numero minimo di n. 12 iscritti (aula standard).

I CST possono proporre i progetti di cui sopra in deroga al predetto numero (in aumento ovvero in diminuzione) in ossequio alle previsioni dell'apposito vademecum/formulario.

Si considera "partecipante" ai sensi del presente comma il soggetto che raggiunge una presenza effettiva pari ad almeno il 50% delle ore di durata del corso.

Non è ammesso finanziamento per corsi in cui il numero di partecipanti risulti inferiore a 6 persone.

5. DESTINATARI DEI PROGETTI

Destinatari dei progetti indicati ai punti precedenti sono i soggetti previsti dal Regolamento EBTER (Allegato 6, punto 6): le aziende devono risultare in regola con il versamento del contributo a EBTER da almeno 6 mesi e i lavoratori da almeno 3 mesi; tali requisiti devono sussistere alla data dell'avvio delle iniziative.

Per le imprese stagionali, inoltre, si fa riferimento all'accordo del 5 maggio 2017.

6. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La richiesta di autorizzazione per il finanziamento dei progetti deve essere presentata dal CST ad EBTER completa della seguente documentazione:

- Lettera del CST interessato contenente la data di riunione del Comitato di Gestione, la decisione assunta, l'importo deliberato e la scheda finanziaria. La comunicazione deve essere a firma di Coordinatore e Vice Coordinatore.
- Per ogni singola iniziativa, il formulario compilato.

I progetti potranno essere inviati a EBTER a mezzo mail o PEC

7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TEMPI DI APPROVAZIONE

I progetti devono essere coerenti con il fabbisogno formativo dei lavoratori e delle aziende sul territorio, compatibilmente con le finalità statutarie e con le risorse disponibili assegnate ad ogni CST. A partire dal mese di gennaio di ogni anno, i CST individuano le attività e le risorse necessarie coinvolgono gli enti formativi e presentano in corso d'anno - di norma entro il mese di ottobre di ogni anno - i progetti a EBTER.

EBTER si pronuncia in merito all'approvazione del progetto di norma entro 30 giorni dal ricevimento. Ricevuta la comunicazione da EBTER circa l'esito della valutazione del progetto, il CST ha obbligo di comunicarlo all'ente formativo interessato entro 7 giorni.

8. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- presentati dal CST e gestiti da soggetti ammissibili definiti nel punto 3 del presente Regolamento;
- compilati sull'apposito formulario completo delle informazioni richieste;
- rispettano i parametri di spesa di cui al punto 9 del presente Regolamento;
- rispettano i requisiti previsti dalla Parte Terza dell'Accordo 04/11/2019

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita dalla segreteria EBTER e la valutazione e l'approvazione sono in capo al Comitato Esecutivo.

Al termine della valutazione, ad ogni progetto approvato verrà assegnato un numero di protocollo che verrà comunicato ai CST e dovrà poi essere utilizzato come riferimento per ogni fase successiva, ivi inclusa la rendicontazione.

All'atto del rilascio del numero di protocollo, l'importo del progetto sarà considerato quale valore impegnato fino a rendicontazione e pagamento dell'intero progetto.

9. PARAMETRI DI COSTO E VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Si rimanda alla previsione definita in apposito vademecum.

PARTE SECONDA - Modalità di gestione dei progetti

1. PROMOZIONE

La promozione può essere realizzata, in base al progetto e al budget approvato, attraverso gli

strumenti pubblicitari (quotidiani, radio, mail, bacheca sindacale, organi divulgativi dei soci fondatori, ecc...) che si ritengono più idonei ed efficaci.

Ogni CST ha incarico di pubblicare tempestivamente i contenuti di ogni progetto sulla propria pagina all'interno del sito di EBTER, trasmettendo alla segreteria le indicazioni per l'adesione ai corsi e la modulistica da compilare.

La promozione deve indicare, oltre alle informazioni necessarie in chiave attrattiva per il reperimento dei partecipanti, i riferimenti di EBTER.

2. TEMPI PER LA PARTENZA

Il progetto, di norma, deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione, salvo proroga autorizzata dal Comitato Esecutivo EBTER.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AVVIO CORSO

L'iscrizione alle attività formative avviene tramite i CST e mediante il modulo in vigore.

Prima della partenza del corso è necessario che l'Ente gestore invii a mezzo PEC al CST il modulo, completo in ogni sua parte. Tale modulo dovrà pervenire tempestivamente alla segreteria di EBTER anche al fine di comunicare agli iscritti le credenziali di accesso alla piattaforma online per la compilazione del questionario di gradimento.

4. GESTIONE CORSO

L'attività formativa deve essere realizzata in aule o laboratori, idonei a norma di legge.

Le presenze degli allievi, del docente e del coordinatore, vanno attestate su un registro apposito, con evidenza anche dell'orario di entrata ritardata e/o di uscita anticipata.

5. FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ

Per ottenere l'attestato di frequenza è richiesta la presenza per almeno il 70% delle ore del corso. Le assenze non giustificate e gli abbandoni non comunicati saranno tenuti in considerazione quali elementi penalizzanti per l'ammissione ai successivi corsi. In fase di progettazione sono ammesse soluzioni di recupero di non più di 4 ore quale tempo formativo perso a causa di assenze motivate e ritenute giustificate.

6. MODALITÀ FORMATIVE

I corsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità formative:

- le lezioni teoriche (con docenze in presenza, videoconferenze assistite da un tutor in aula)
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali, produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi, project work;
- visite guidate;
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede dell'organismo di formazione, sotto la responsabilità del tutor.

Eventuali progetti contenenti FAD (Formazione a distanza, tele-insegnamento, ecc.) verranno valutati e approvati di volta in volta da EBTER su specifica e comprovata esigenza oggettiva.

7. IL COORDINAMENTO

Il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso a garantire la qualità del processo formativo, deve prevedere una duplice funzione:

- nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l'integrazione e la sincronizzazione tra i vari moduli

- e modalità attuative e fare il punto regolarmente sullo svolgimento dell'iniziativa;
- nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire l'integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo ed aiutare il gruppo a superare le difficoltà che potrebbero sorgere.

Per quanto riguarda l'espletamento formale delle procedure i compiti del coordinatore sono i seguenti:

- promozione dell'intervento
- comunicazione al CST avvio attività
- controllo della completezza del registro
- redazione contratti ai docenti e raccolta dei curricula
- redazione della relazione finale
- somministrazione del questionario di gradimento on line o cartaceo;
- redazione dell'elenco spese sostenute da inviare al CST.

8. CONCLUSIONE DEL CORSO

Al termine dell'attività didattica ai partecipanti verrà somministrato un breve questionario di gradimento che avrà anche la funzione di rilevare ulteriori fabbisogni formativi sui quali riprogrammare nuove attività.

9. MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico distribuito dovrà essere annotato nel registro delle presenze e una copia inviata a EBTER per la rendicontazione.

Il materiale didattico prodotto con finanziamento di EBTER è di proprietà dell'ente finanziatore e deve

essere messo a disposizione al semplice costo di riproduzione.

10. ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine dei percorsi di formazione l'Ente gestore dovrà consegnare ai partecipanti che abbiano garantito una presenza non inferiore al 70% delle ore di corso, un attestato di frequenza, riportante il logo di EBTER.

* I componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori di EBTER, nonché quelli dei CST, hanno la facoltà di accedere in qualunque momento alle aule e verificare il corretto svolgimento delle attività formative. Inoltre, rapportandosi preventivamente con il CST di riferimento possono parteciparvi come uditori.

11. APPOSITA MODULISTICA

Tutte le attività relative alla gestione dei progetti verranno effettuate utilizzando l'apposita modulistica predisposta da EBTER.

PARTE TERZA - Modalità di rendicontazione dei progetti

Entro e non oltre 90 giorni dal termine del corso l'Ente Gestore, tramite il CST, dovrà inviare a EBTER, a mezzo mail o PEC:

- Elenco spese dettagliate validate dal CST
- Fattura o nota spese relativa al progetto;
- Copia del registro presenze
- Relazione finale e elenco partecipanti
- Curricula dei docenti e del coordinatore
- Copia dei materiali distribuiti
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante che

la partecipazione ai corsi di cui alla lettera c) Parte Terza dell'Accordo 04/11/2019 è avvenuta in orario di lavoro.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data della valutazione di ammissibilità dei costi.
La Segreteria EBTER procederà a verifiche delle voci di spesa rendicontate, anche potendo richiedere specifica documentazione a supporto.

Sommario

ACCORDO PER LA BILATERALITÀ DEL TERZIARIO E DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA	3
(Allegato 1) - ACCORDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO	19
(Allegato 2) - ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO	31
(Allegato 3) - ACCORDO REGIONALE per la "TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"	39
(Allegato 4) - INCENTIVI PER LO SVILUPPO AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO	49

(Allegato 5) - SCHEMA GESTIONE RISORSE	52
(Allegato 6) - REGOLAMENTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA (EBTER)	53
(Allegato 7) - REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO Terziario e Turismo	61
(Allegato 8) - REGOLAMENTO WELFARE TERZIARIO e TURISMO	73
(Allegato 9) - REGOLAMENTO per la presentazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di formazio- ne, ricerca, aggiornamento professionale, seminari e convegni finanziati da EBTER	85



Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - Bologna
Tel. 051.63.80.311 Fax 051.32.55.02
www.ebter.it | ebter@ebter.it